

INTRODUZIONE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NELLA FAMIGLIA



Stefano Armellini

Verona, 24 gennaio 2019

LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NELLA FAMIGLIA

NOZIONE E ACTIO FINIUM REGUNDORUM CON I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - Le obbligazioni alimentari sono prestazioni di carattere patrimoniale dovute in forza di un rapporto di famiglia → concetto più ampio della nozione di alimenti in diritto italiano → comprende mantenimento e alimenti → ricorre quando l'obbligazione è volta ad assicurare il **mantenimento di un soggetto bisognoso** e le **risorse del debitore e del creditore** sono tenute in considerazione per stabilire il quantum (CGCE 27 febbraio 1997 Van den Boogard e Cass. SS. UU. 2009/21053) → sulla base di questa decisione della CGUE, la Cassazione ha stabilito che quella di obbligazioni alimentari è una nozione sovranazionale autonoma che ricomprende gli istituti italiani dell'obbligazione di mantenimento e degli alimenti di natura familiare (Cass. 2009/21053).

Sentenza CGUE 27.2.1997, causa C-220/95 (Van den Boogard)

§ 22. Se (omissis) risulta che una determinata prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale.

FONTI

La materia è regolata da una **complessa articolazione di fonti sovranazionali** → varie convenzioni, le principali elaborate nell'ambito della Conferenza dell'Aja, + il Reg. 4/2009 cui partecipano anche il Regno Unito e la Danimarca nella misura in cui modifica il Reg. Bruxelles I.

REG. 4/2009 - Disciplina **legge applicabile** (attraverso il richiamo al Protocollo dell'Aja del 2007), **giurisdizione e riconoscimento** (disciplina differenziata a seconda che l'atto provenga da uno Stato che partecipa o non partecipa al Protocollo) → sostituisce le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari contenute nel Reg. Bruxelles I e nel Reg. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo → ha **efficacia erga omnes** e non richiede per la sua applicabilità un particolare collegamento della fattispecie con l'UE → tra gli SM il Regolamento **prevale rispetto alle numerose convenzioni** in materia di obbligazioni alimentari.

CONV. LUGANO II - Contenuto analogo al Reg. Bruxelles I, disciplina giurisdizione e riconoscimento in materia civile e commerciale, comprese le obbligazioni alimentari, nei **rapporti tra UE e Stati EFTA** non entrati a far parte della UE.

CONV. AJA 24 OTTOBRE 1956 - **Disciplina di conflitto uniforme** delle obbligazioni alimentari verso i minori.

CONV. AJA 2 OTTOBRE 1973 - **Disciplina di conflitto uniforme** delle obbligazioni alimentari → sostituisce la Convenzione del 1956 sui minori per gli Stati che sono parte di entrambe.

PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONV. AJA SUL RECUPERO DEGLI ALIMENTI DEL 23 NOVEMBRE 2007 - **Disciplina di conflitto uniforme** delle obbligazioni alimentari nella famiglia → non partecipano Danimarca e UK → richiamato dal Reg. 4/2009 per la disciplina della legge applicabile.

(SEGUE) FONTI

Art. 45 I. 218/95 - Richiama la legge designata dal Regolamento 4/2009.

Art. 32-ter comma V I. 218/95 - Estende la previsione dell'art. 45 I. 218/1995 anche alle obbligazioni alimentari che sorgono all'interno di un'unione civile omosessuale.

CONV. AJA 15 APRILE 1958 - Sul riconoscimento e l'esecutività in materia di alimenti nei confronti dei minori.

CONV. AJA 2 OTTOBRE 1973 - Sul riconoscimento e l'esecutività in materia di alimenti → sostituisce la Convenzione del 1958.

CONV. DI NEW YORK DEL 20 GIUGNO 1956 SUL RECUPERO DEGLI ALIMENTI - Prevede che l'esecuzione delle decisioni avvenga attraverso la cooperazione delle autorità centrali.

CONV. AJA 23 NOVEMBRE 2007 SUL RECUPERO DEGLI ALIMENTI NEI CONFRONTI DEI FIGLI E DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA - Disciplina l'esecuzione internazionale delle prestazioni alimentari garantendo il riconoscimento, l'esecutività e una procedura di cooperazione amministrativa tra autorità centrali → sostituisce nei rapporti tra Stati contraenti le Convenzioni dell'Aja del 1958 e del 1973 e la Conv. di New York del 1956.

IL CONCETTO DI FAMIGLIA

Il Regolamento 4/2009 si applica ai rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità → la dottrina si è interrogata se famiglia sia una formulazione sintetica (De Cesari, perché le convivenze registrate sono state espunte dalla prima formulazione della norma) o un *quartum genus* (come si trae argomento dal Reg. 1104/2016 che esclude le obbligazioni alimentari perché rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. 4/2009) → secondo noi famiglia è un concetto di chiusura che comprende le tipiche nozioni di parentela, matrimonio e affinità, ma è aperto anche a situazioni diverse da quelle tradizionali, tranne quelle escluse per essere disciplinate da fonti più specifiche → la sussistenza in concreto di un rapporto di famiglia è rimessa alla *lex causae* (considerando 21)

Art. 1 Reg. 4/2009

Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

Considerando 21 Reg. 4/2009

Occorre precisare, nel quadro del presente regolamento, che tali norme sui conflitti di legge determinano solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L'accertamento del rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.

(SEGUE) IL CONCETTO DI FAMIGLIA

→ il Protocollo (art. 6) prevede una **norma speciale in materia di difesa** per impedire che una prestazione alimentare venga imposta in relazione ad un rapporto familiare non riconosciuto nello Stato di residenza abituale del debitore e nello Stato di comune cittadinanza delle parti → il riconoscimento delle decisioni aventi ad oggetto le obbligazioni alimentari **non comporta il riconoscimento dei sottostanti rapporti familiari** (art. 22) → nello stesso senso il rapporto esplicativo al Protocollo il quale precisa che, se uno Stato membro non le riconosce, le convivenze registrate e le unioni omosessuali non saranno assimilabili al matrimonio.

Art. 6 Protocollo dell'Aja sulla legge applicabile

Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un minore e da quelle di cui all'articolo 5, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell'eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti.

Art. 22 Reg. 4/2009

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

GRAZIE E ARRIVEDERCI